PROROGA DEL TERMINE PREVISTO DALL'ARTICOLO 1 DELLA LEGGE 6 DICEMBRE 1979, N. 610, IN MATERIA DI TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE CIVILE E MILITARE DELLO STATO IN SERVIZIO ED IN QUIESCENZA; NORME IN MATERIA DI COMPUTO DELLA TREDICESIMA MENSILITA' E DI RILIQUIDAZIONE DELL'INDENNITA' DI BUONUSCITA E NORME DI INTERPRETAZIONE E DI ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 6 DELLA LEGGE 29 APRILE 1976, N. 177, SUL TRASFERIMENTO DEGLI ASSEGNI VITALIZI AL FONDO SOCIALE E RIAPERTURA DEI TERMINI PER LA OPZIONE

Art. 19

Rimborsi alle gestioni previdenziali

Le spese sostenute dall'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti dello Stato, al netto delle somme trattenute e recuperate ai sensi del quarto comma del precedente articolo 4 per la riliquidazione delle indennita' di buonuscita a norma dell'articolo 3 saranno rimborsate dallo Stato con inizio dall'anno 1980 sulla base delle effettive prestazioni erogate ai dipendenti dello Stato e delle amministrazioni autonome. Per le prestazioni erogate alle altre categorie iscritte al Fondo di previdenza gestito dall'ENPAS i relativi oneri sono posti a carico delle rispettive amministrazioni di appartenenza. Quelle sostenute dalle altre gestioni previdenziali, sempre al netto delle somme trattenute recuperate ai sensi del quarto comma del precedente articolo 4 saranno rimborsate con decorrenza dall'anno 1980, dalle aziende autonome interessate. Lo Stato provvedera' a corrispondere alle predette aziende le somme erogate dalle stesse gestioni previdenziali.

Versione in vigore dal 22 marzo 1980, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Proroga del termine previsto dall'articolo 1 della legge 6 dicembre 1979, n. 610, in materia di trattamento economico del personale civile e militare dello Stato in servizio ed in quiescenza; norme in materia di computo della tredicesima mensilita' e di riliquidazione dell'indennita' di buonuscita e norme di interpretazione e di attuazione dell'articolo 6 della legge 29 aprile 1976, n. 177, sul trasferimento degli assegni vitalizi al Fondo sociale e riapertura dei termini per la opzione
Estremi	Legge 20 marzo 1980, n. 75
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 21 marzo 1980

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/proroga-del-termine-previsto-dall-articolo-1-della-legge-6-dicembre/art-19-rimborsi-alle-gestioni-previdenziali

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it

buonuscita e norme di interpretazione e di attuazione dell'articolo 6 della legge 29 aprile 1976, n. 177, sul trasferimento degli assegni vitalizi al Fondo sociale e riapertura dei termini per la opzione · Art. 19

buonuscita e norme di interpretazione e di attuazione dell'articolo 6 della legge 29 aprile 1976, n. 177, sul trasferimento degli assegni vitalizi al Fondo sociale e riapertura dei termini per la opzione · Art. 19